

**SCADENZARIO ADEMPIMENTI ELEZIONI RINNOVO
CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/19-2019/20-2020/21**

domenica 25 e lunedì 26 novembre 2018

data	evento	Riferimento normativo O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e ss.mm. - NOTE
11 ottobre	Indizione elezioni	Art.2 - Le elezioni per la costituzione del consiglio di istituto sono indette dal Dirigente Scolastico vista la data fissata dal MIUR/USR, non successiva al 26 novembre. Le operazioni di voto si svolgono in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30 .
11 ottobre	Nomina Commissione Elettorale (C.E.)	Art.24- 2. La commissione elettorale di istituto è nominata dal DS non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, è composta di cinque membri designati dal consiglio di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio due tra i genitori degli alunni iscritti nell'istituto.

ELENCHI ELETTORI

Entro il 20 ottobre	affissione all'albo dell'avvenuta consegna alla C.E. dei nominativi degli aventi diritto al voto	Art.27 il DS è tenuto a comunicare alla commissione elettorale entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti del personale A.T.A. e dei genitori
Entro il 30 ottobre	Compilazione da parte della C.E. degli elenchi degli elettori affissione all'albo dell'avvenuto deposito in segreteria degli elenchi degli elettori	Gli elenchi degli elettori distinti per componente sono depositati presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo . Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte in ordine alfabetico. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. la commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

LISTE DEI CANDIDATI – artt.30/35

dalle ore 9,00 del 5 novembre alle ore 12,00 del 10 novembre	Presentazione delle liste	Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
10 novembre (sabato)	affissione all'albo da parte della C.E. delle liste dei candidati	Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

SEGGI ELETTORALI – artt.37/38

20 ottobre	Comunicazione da parte del DS alla C.E. delle sedi di seggio	Art.37 il DS comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all'art. 27
20 ottobre	Comunicazione all'albo da parte della C.E. delle sedi di seggio	
In data successiva al 10 novembre	Predisposizione da parte della C.E. delle schede di voto e verbali da consegnare al Presidente di seggio all'atto dell'insediamento	<p align="center">Art. 36 - Predisposizione delle schede</p> <p>1. Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.</p> <p>2. I direttori didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.</p> <p>3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto".</p> <p>4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.".</p> <p>5. Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.</p> <p>6. I fac-simili di scheda, riprodotti nell'allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.</p> <p>7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.</p>
20 novembre	Nomina componenti seggio elettorale (Presidente e 2 scrutatori)	I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal DS su designazione della CE in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
20 novembre	Insediamento seggio elettorale	

20 novembre	Pubblicazione all'albo dell'avvenuto invio da parte della CE degli elenchi degli elettori al presidente del seggio elettorale	Gli elenchi degli elettori definitivi alla data del 5 novembre(*) sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo (*) 5 gg successivi al 30/ott.
-------------	--	--

<u>VOTAZIONI</u>	Art. 40 - Modalità delle votazioni														
	<p>Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. 6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.</p> <p>Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda</p>														
<p style="text-align: center;"> domenica 25 novembre dalle ore 8 alle ore 12 </p> <p style="text-align: center;"> lunedì 26 novembre dalle ore 8 alle ore 13,30 </p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 917 1003 949"><u>COMPONENTE</u></th> <th data-bbox="1003 917 1579 949"><u>RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE</u></th> <th data-bbox="1579 917 2159 949"><u>PREFERENZE ESPRIMIBILI</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 949 1003 981">DOCENTI</td> <td data-bbox="1003 949 1579 981">8</td> <td data-bbox="1579 949 2159 981">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 981 1003 1013">GENITORI</td> <td data-bbox="1003 981 1579 1013">8</td> <td data-bbox="1579 981 2159 1013">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1013 1003 1045">PERSONALE ATA</td> <td data-bbox="1003 1013 1579 1045">2</td> <td data-bbox="1579 1013 2159 1045">1</td> </tr> </tbody> </table>			<u>COMPONENTE</u>	<u>RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE</u>	<u>PREFERENZE ESPRIMIBILI</u>	DOCENTI	8	2	GENITORI	8	2	PERSONALE ATA	2	1
<u>COMPONENTE</u>	<u>RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE</u>	<u>PREFERENZE ESPRIMIBILI</u>													
DOCENTI	8	2													
GENITORI	8	2													
PERSONALE ATA	2	1													

<p style="text-align: center;"> lunedì 26 novembre a partire dalle ore 13,30 </p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 - Operazioni di scrutinio</p> <p>1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.</p> <p>2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.</p> <p>3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.</p> <p>4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:</p> <p>a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;</p> <p>b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;</p> <p>c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.</p>
--	--

5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

Art. 44 - Attribuzione dei posti

1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma 1 del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

<p>27 novembre</p> <p>(ovvero entro le ore 13,30 del 28 novembre)</p>	<p align="center">Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti</p> <p>1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.</p> <p>2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.</p> <p>Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni</p> <p>1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.</p> <p>2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.</p> <p>3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati</p>
<p>4 dicembre</p>	<p>Nomina dei Consiglieri (Art. 47 – il DS su delega USR emana i decreti di nomina dei consiglieri)</p>

<p>dal 5 al 18 dicembre</p>	<p align="center">Art. 48 - Prima convocazione del consiglio d'istituto</p> <p>La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal DS. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti, (pertanto in data successiva al 4 e non oltre il 18 dicembre) .</p> <p>3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal DS elegge :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso - i componenti della giunta esecutiva (2 genitori – 1 docente – 1 ATA)
------------------------------------	--

Art. 50 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento

1. Il consiglio di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.
2. I consigli di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.